

UNA SCELTA SORPRENDENTE

QUEL BISOGNO DI STABILIRE NUOVI CONFINI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

L'articolo 580 del codice penale punisce con la stessa grave pena chi aiuta taluno a mettere in pratica la sua decisione di suicidarsi e chi lo istiga a farlo. Evidenti sono le differenze di cui la legge non tiene

conto. Nel primo caso la decisione di suicidarsi è stata presa liberamente e autonomamente, nel secondo è frutto dell'opera di convincimento operata da un'altra persona. Nel processo contro Marco Cappato -che aveva aiutato DJ Fabo a recarsi in Svizzera per morirvi, non essendo più in grado di farlo da solo- la Corte di assise di Milano ha chiesto alla Corte costituzionale di giudicare se quella norma sia compatibile con la Costituzione. Vi è il problema della differenza che esiste tra chi può suicidarsi -magari in

modo orribile, ma da solo- e chi non può più farlo per le condizioni in cui si trova. E prima ancora vi è da decidere quale rilievo si deve dare alla decisione di porre fine alla propria vita, espressione della autonomia della persona e della sua dignità umana. La autonomia decisionale della persona in materia medica, anche a costo della vita, è protetta dalla Convenzione europea dei diritti umani e certamente anche dalla Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

CONTINUA A PAGINA 27

QUEL BISOGNO DI STABILIRE NUOVI CONFINI

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Sono incompatibili con il rispetto della dignità individuale sia l'idea, sottostante la norma del codice penale (del 1930), che la persona sia oggetto di un interesse pubblico dello Stato e non possa quindi disporre di se stessa, sia quella intollerante di chi vuole imporre a tutti i propri convincimenti morali o religiosi. Non solo una società rispettosa dalla libertà individuale non può imporre a chi non la condivide una propria visione di carattere sociale, culturale o religioso (nemmeno se corrispondesse a quella di una confessione maggioritaria), ma è evidentemente tramontato il divieto di suicidio che si traduceva nei secoli passati in sanzioni civili e religiose contro il corpo del suicida o contro la sua famiglia. Concezioni e pretese superate, anche se -va ricordato- ancora recentemente al corpo di Welby fu rifiutato il funerale religioso, perché, come cantava Fabrizio De André, «di un suicida non hanno pietà». La questione esaminata dalla Corte costituzionale riguarda evidentemente un punto cruciale del rapporto tra la persona individuale, da una parte, e la società e lo Stato, dall'altra: della libertà della prima contrapposta alle pretese degli altri.

La questione posta alla Corte costituzionale si articolava sostanzialmente con riferimento al diritto individuale al rispetto della autonomia decisionale e al divieto di discrimina-

zione legata a situazioni di fatto che possono impedire ad alcuni e non ad altri di disporre della propria salute e della propria vita. Il problema sottoposto all'esame della Corte era definito e limitato ai casi in cui la persona si trova irreversibilmente ammalata in stato di gravi sofferenze, decisa a por fine ad una vita siffatta, ma impedita a provvedere da sola senza l'aiuto di altri. Naturalmente, accanto al dilemma drastico di risposta in termini di costituzionalità o incostituzionalità, era aperta la questione della interpretazione da dare alla nozione di aiuto al suicidio, diversa da quella di istigazione, ma da definire con riferimento al bene giuridico alla cui ragionevole tutela è destinata la norma incriminatrice del codice penale. È infatti diversa l'implicazione che deriva dal fatto che si ritenga costituzionalmente adeguata la salvezza (imposta) della vita della persona oppure quella della libertà di determinazione della persona senza altrui condizionamenti.

Vi era inoltre la possibilità di ritenere che la norma ora in vigore sia incompatibile con la Costituzione, ma che la nuova, concreta disciplina da adottare sia aperta a molte alternative, tra le quali sia il legislatore a dover scegliere con una nuova legge. Si tratta di una via che la Corte costituzionale solitamente adotta quando più valori costituzionalmente rilevanti si rivelino in conflitto in modo tale che siano necessari una definizione dei reciproci confini e un bilanciamento dell'uno rispetto all'altro.

Quest'ultima sembra essere la soluzione prevalsa nella discussione del caso. Naturalmente un adeguato commento e una illustrazione dell'argomentazione seguita dalla Corte sarà possibile solo quando la motivazione sarà pubblicata. Adesso è possibile una primissima, cauta indicazione delle ragioni che la Corte sembra aver ritenuto decisive a sostegno della so-

luzione adottata e dei suoi effetti. Dal comunicato emesso dalla Corte risulta che l'attuale normativa riguardante il fine vita «lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti». Posto che la legge penale in vigore privilegia in modo assoluto il mantenimento della vita, è ragionevole ritenere che le altre esigenze ora non tutelate siano quelle che riguardano le scelte autonome della persona in ordine alle modalità della propria fine e -inevitabilmente connessa- la posizione di chi le

presti assistenza. Non adeguatamente considerata è quindi proprio la vicenda da cui la questione di costituzionalità origina. Ma nella impostazione della Corte costituzionale spetta «in primo luogo» al Parlamento provvedere in conseguenza. A questo punto la Corte ha adottato una decisione per certi versi sorprendente. Secondo la prassi avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione di cui era stata investita, indicandone la ragione nel necessario intervento parlamentare. Così facendo però il procedimento penale contro Cappato avrebbe ripreso il suo corso davanti alla Corte di assise di Milano, che avrebbe dovuto applicare l'art. 580 del codice penale così come è (inadeguato). Per evitare questa assurda conseguenza, la Corte costituzionale ha lasciato pendente il procedimento davanti a sé con conseguente sospensione del procedimento penale. E, con l'indicazione che verrà più ampiamente esplicitata nell'ordinanza che emetterà per rinviare la trattazione della questione, ha dato un anno di tempo al Parlamento per provvedere a una riforma legislativa compatibile con la ricchezza di esigenze diverse meritevoli di tutela. La

soluzione procedurale è ragionevole. È innovativa nella parte in cui indica un termine per l'intervento del legislatore, ma è giustificata dall'abitudine che il Parlamento ha di non curarsi delle esigenze di adeguamento costi-

tuzionale indicate dalla Corte. Se però il Parlamento provvederà la Corte di assise di Milano dovrà riesaminare la rilevanza della questione di costituzionalità che riguarderà la nuova legge. Se il Parlamento non provvederà,

quell'inciso inserito dalla Corte indicando la competenza «in primo luogo» del legislatore lascia pensare che la Corte si riservi di provvedere essa stessa. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

**STESSA PENA
PER CHI AIUTA
UNA PERSONA
A SUICIDARSI E CHI
LA ISTIGA A FARLO**

